Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli studenti

Le misure di seguito riportate riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

Docenti

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (8.15).

2. I docenti devono vigilare sull'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.

3. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Nello specifico, i docenti sono tenuti a sorvegliare gli studenti che rimangono in aula durante l'intervallo per la durata del loro orario di servizio: dalle ore 11:10 alle ore 11:20 la suddetta sorveglianza è a carico del docente della terza ora, dalle ore 11:20 alle ore 11:30 al docente della quarta ora.

I turni di vigilanza agli intervalli negli spazi esterni all'edificio sono di competenza dei collaboratori scolastici.

4. Durante le ore di lezione, è consentita l'uscita di non più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. Si ricorda che tale uscita è consentita esclusivamente per l'uso dei servizi igienici e non per recarsi ai distributori automatici. I collaboratori scolastici ai piani vigileranno sugli studenti ai quali è stata concessa l'uscita dall'aula. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante/i. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.

6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.

8. I docenti dell'ultima ora di lezione accertano che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri.

9. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

10. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto di questa regola sono responsabili i docenti.

11. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione; ciò è permesso solo durante l'intervallo.

12. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni.

13. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Presidenza al termine dell'ora di lezione.

14. L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici è vietato salvo i casi espressamente indicati dalla normativa e riportati nel Regolamento di Istituto. L'utilizzo non autorizzato del cellulare costituisce una grave infrazione sanzionata secondo il Regolamento di Istituto.

15. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

16. Ogni spostamento della classe, per recarsi nei laboratori, in palestra o in Biblioteca deve avvenire con la presenza del docente in orario.

17. Relativamente all'organizzazione della palestra, viene stabilito che durante la ricreazione la classe che ha svolto la terza ora di lezione in palestra dovrà svolgere la ricreazione dalle 11.10 alle 11.20 nell'atrio antistante la palestra o negli spazi esterni alla scuola, mentre la classe che svolgerà la quarta ora di lezione in palestra dovrà effettuare la ricreazione dalle 11.20 alle 11.30 nell'atrio antistante la palestra o negli spazi esterni alla scuola.

In conclusione:

1. si ricorda che presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della ***culpa in vigilando***; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. La ***culpa in vigilando*** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come **doloso** o **viziato da colpa grave**
2. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il **tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari** (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).
 L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per **uscite e viaggi di istruzione**. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un o**bbligo di diligenza preventivo** e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Personale ATA

1. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

2. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici.

3. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.

4. I collaboratori scolastici collaborano alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.

5. I collaboratori scolastici o gli assistenti tecnici dei laboratori devono:

a. essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;

b. comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;

c. vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

d. sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;

e. impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni

f. accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate

g. impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni

6. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.

7. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione devono:

a. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;

b. controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;

c. controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;

d. segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione e. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato, per controllare i movimenti degli alunni.

DISPOSIZIONI FINALI

Si ricorda infine a tutto il personale che non è consentito allontanarsi dal proprio posto di lavoro. In caso si renda necessario farlo per gravi e comprovati motivi, occorre darne comunicazione, nel caso di personale ATA al DSGA, nel caso di personale docente al Dirigente Scolastico, o ai suoi Collaboratori o all'ufficio del personale.